

Articolo 6

(Disciplina in materia d'imposta di successione. Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro fondazioni e associazioni costituite all'estero e titoli di stato). Procedure di infrazione 2012/2156 e 2012/2157)

L'**articolo 6** apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle **successioni e sulle donazioni**; in primo luogo **equipara gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni istituite in uno stato UE o SEE a quelli italiani**, ai fini del godimento del regime fiscale agevolato riconosciuto dalla legge in relazione alla predetta imposta.

Sono infine **esentati** da imposta sulle successioni i **titoli del debito pubblico e gli altri titoli simili emessi da altri Stati aderenti all'UE** o allo SEE.

Le modifiche intendono **sanare due procedure di infrazione** (2012/2156 e 2012/2157) relative a taluni regimi di esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni, entrambe avviate il 26 febbraio 2013, con l'invio, da parte della Commissione europea, di una lettera di messa in mora.

Con le disposizioni in commento si apportano modifiche alla disciplina dell'imposta sulle donazioni e sulle successioni, disciplinata dal **decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346**.

Più in dettaglio, viene novellato il **comma 4 dell'articolo 3 (lettera a))**, che reca l'elenco dei trasferimenti non soggetti all'imposta.

In sintesi, non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni bancarie; i trasferimenti che, pur effettuati a favore di enti diversi dai predetti, hanno gli stessi scopi; i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici; i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. La legge prevede specifiche condizioni per le suddette esenzioni.

Ai sensi del vigente comma 4, le esenzioni operano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.

Per effetto delle **modifiche** apportate dalle norme in esame, invece, le **esenzioni** si estendono **in automatico** per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni **istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati**

aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo; resta ferma la condizione di reciprocità per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni costituiti in tutti gli altri Stati.

La **lettera b)** apporta modifiche al **comma 1 dell'articolo 12**, che elenca i beni i quali non fanno parte dell'attivo ereditario.

Più in dettaglio si precisa che non concorrono a formare l'attivo ereditario, dunque **non sono colpiti da imposta**:

- accanto ai titoli del debito pubblico (tra cui BOT e CCT), anche i **titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (lettera b), numero 1)**, che modifica la lettera *h)* del comma 1);
- oltre agli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge, anche i **titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati** emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (**lettera b), numero 2)**, che modifica la lettera *i)* del comma 1).

Procedure di contenzioso

L'art. 6 del disegno di legge europea interviene a sanare due procedure di infrazione (2012/2156 e 2012/2157) relative a taluni **regimi di esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni**, entrambe avviate il 26 febbraio 2013, con l'invio, da parte della Commissione europea, di una lettera di messa in mora.

Entrambe le procedure di infrazione sollevano dubbi sulla possibile incompatibilità, di talune disposizioni del decreto legislativo n. 346 del 1990 (**Testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, TUSD**) con il principio di **libera circolazione dei capitali** previsto dall'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

In particolare, con la **procedura di infrazione 2012/2156** la Commissione rileva che l'art. 3 del TUSD stabilisce l'**esenzione dall'imposta di successione per le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute** che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre o altre finalità di pubblica utilità, nonché per le ONLUS e le fondazioni bancarie che siano residenti in Italia. Per gli enti pubblici esteri e **per le fondazioni e associazioni costituite all'estero il medesimo regime fiscale vantaggioso** è riconosciuto **solo a condizione di reciprocità**, ovvero se e in quanto l'Italia abbia concluso un accordo con le autorità dei rispettivi Stati di residenza dei suddetti organismi, accordo che preveda che i trasferimenti *mortis causa* a beneficio di organismi senza scopo di lucro italiani non siano soggetti ad un'imposta di successione o equivalente in tale Stato.

Ad avviso della Commissione, la previsione di una **condizione di reciprocità costituisce un ostacolo** per il soggetto che effettua il testamento alla sua libertà di disporre il trasferimento di beni a favore di organismi senza scopo lucro residenti in uno

Stato membro dell'Ue o in un Paese dello SEE con i quali non siano stati conclusi accordi di reciprocità. In questo caso, infatti, i suddetti organismi sarebbero soggetti ad imposta, anziché esentati.

Nella procedura di infrazione 2012/2157 la Commissione europea rileva che l'art. 12 del TUSD prevede che i **titoli del debito pubblico italiano** (buoni ordinari del tesoro e certificati del credito del tesoro), nonché gli altri titoli di Stato italiani, **non concorrono a formare l'attivo ereditario**. Anche questa disposizione, ad avviso della Commissione, potrebbe violare il sopra citato principio di libera circolazione dei capitali: la legislazione italiana, infatti, non prevede un analogo regime di esclusione dall'asse ereditario per i **titoli del debito pubblico** e gli altri titoli similari emessi da **altri Stati aderenti all'UE o allo SEE**. Si verrebbe pertanto a configurare un effetto discriminatorio, dal momento che ai fini dell'imposta di successione il regime più gravoso a cui sono soggetti i titoli esteri è idoneo a disincentivare l'investimento in tali beni.